



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Compartimento Marittimo di RIMINI
Ufficio Circondariale Marittimo di CESENATICO

Via del Porto n° 14-Tel/fax: 0547/80028 www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N.08/2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico,

VISTA: la Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare — SOLAS 1974, Capitolo XI-2 e successivi emendamenti;

VISTO: il "Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e delle infrastrutture portuali" —

ISPS Code, adottato in sede IMO con risoluzione n. 2 — allegato 2^o alla Conferenza Diplomatica tenutasi a Londra in data 12 dicembre 2002, contenente misure speciali per migliorare la sicurezza marittima;

VISTO: il Regolamento (CE) n. 725/2004 del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VRSTO: il Decreto Ministeriale 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di "Security" nel settore dei trasporti marittimi Sia in relazione a quanto disposto Dal Capitolo XI-2 della SOLAS 1974 e del relativo ISPS Code che del Regolamento (CE) n. 725/2004;

VISTO: la Circolare titolo "Port Security" n.01 in data 07 aprile 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa a "misure speciali per migliorare la sicurezza marittima — Applicazione dell'ISPS Code agli impianti portuali",.

ViSTA: la circolare titolo "Security" n. 03 in data 28 giugno 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa alla "scheda informativa della nave da presentare prima dell'arrivo — Procedure da adottare nell'interfaccia nave/porto nel caso la nave o le port facility non rispondano ai requisiti richiesti dal capitolo XI-2 della Solas 74, come emendata e dal Codice ISPS";.

VISTO: il Dispaccio prot. 82/47122/11 in data 30 luglio 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo a "Disposizioni su prestazioni occasionali per viaggi internazionali; dichiarazioni di sicurezza; accesso a bordo della nave",

VISTA: la Circolare titolo "Security" n. 04 in data 01 ottobre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa a "Comunicazioni, informazioni e notificazioni in materia di Port State Security Control "

VISTA: la Circolare titolo "Security" n. 09 in data 04 luglio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa all' "applicazione del Codice ISPS a//e navi da passeggeri di classe A, alle informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in porto — deroghe";

VISTA: la Circolare titolo "Security" n. 11 in data 25 luglio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa alla "Scheda per la comunicazione di informazioni di sicurezza da parte della nave prima del suo ingresso in un porto dello Stato" che sostituisce ed abroga la scheda di cui la Circolare titolo "Security" n. 03 sulla base della nuova scheda predisposta in sede comunitaria;

VISTI: gli articoli 30, 62, 63, 81 e 1174 del Codice di Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione-parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 — Navi che intendono entrare nel porto di Cesenatico

1. Le navi soggette al Capitolo XI — 2 della Convenzione SOLAS 1974 e le navi passeggeri in viaggi nazionali di classe A che intendono entrare in porto dovranno preventivamente fornire le notizie di cui all'unito modello "SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORMI", d'ora in avanti denominato "MODELLO" (allegato 1a in lingua italiana e 1b in lingua inglese).
2. La comunicazione, da inviare direttamente o tramite raccomandatario marittimo al numero di fax 0547.80028 0 in caso di avaria di quest'ultimo, all'indirizzo e-mail cesenatico@guardiacostiera.it, previa comunicazione telefonica, dovrà pervenire:
 - a) con almeno 24 ore di anticipo sull'orario di previsto arrivo della nave in porto;
 - b) prima della partenza dal precedente porto, se il viaggio ha durata inferiore
3. Qualora, alla ricezione del "modello" ed a seguito di appositi accertamenti; emergano fondati motivi per ritenere che la nave sia difforme dalle normative internazionali di cui sopra, potranno essere adottati i sottoelencati provvedimenti.

- a) obbligo di eliminare eventuali mancanze di conformità;
- b) obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale per eventuali ispezioni;
- c) ispezione della nave, qualora essa si trovi nel mare territoriale;
- d) divieto di ingresso nel porto.

4. Il mancato invio del "modello" costituisce fondato motivo per ritenere che la nave sia conforme alle normative internazionali.

Articolo 2 — Controllo delle navi in porto.

Ogni nave soggetta alle disposizioni delle predette norme internazionali, potrà essere sottoposta a controlli da parte del personale dell'Autorità Marittima al fine di verificare l'effettiva presenza a bordo della nave e la validità dell'International Ship Security Certificate (ISSC) o del relativo certificato provvisorio, che saranno accettati, salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dalle norme internazionali.

In tale evenienza le navi potranno essere sottoposte alle seguenti misure:

• ispezione; e ritardo o detenzione; • restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto; • espulsione dal porto.

Tali misure di controllo potranno includere: in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

Articolo 3 Dichiarazione di Sicurezza (DOS)

1. Dovrà essere redatta, prima che avvenga l'interfaccia nave/porto, una "Dichiarazione di Sicurezza" (allegato 2a in lingua italiana e 2b in lingua inglese) nei seguenti casi •

- a) l'impianto portuale e la nave operano ad un livello di security diverso;
- b) uno dei due non è fornito di un piano di security;
- c) la nave, non soggetta alla Regola 2 del Cap. XI -2 della Solas, potrebbe compromettere la security delle navi cui si applica la predetta normativa;
- d) l'Ufficiale di Sicurezza Nave (Ship Security Officer — SSO), e l'Ufficiale di sicurezza dell'impianto portuale (Port Facility Security Officer — PFSO) rilevano la presenza di minacce alla security nell'attività d'interfaccia.

2. L'impianto portuale e la nave dovranno far pervenire all'Autorità Marittima la Dichiarazione di Sicurezza; la stessa dovrà contenere le informazioni riportate nel

modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code (allegato 2); dovrà essere redatta e firmata, dopo l'arrivo della nave in porto rispettivamente dal:

- a) Comandante o Ufficiale di Sicurezza della nave (Ship Security Officer — SSO), per conto della nave;
 - b) Ufficiale di Sicurezza dell'impianto portuale (Port Facility Security Officer — PFSO), per conto dell'impianto portuale.
3. Il PFSO e lo SSO dovranno tenere debitamente in conto le problematiche di Security e coordinare le relative procedure per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto; la Dichiarazione di Sicurezza dovrà quindi contenere l'indicazione delle incombenze ripartite tra l'impianto portuale e la nave (o tra navi), con espressa dichiarazione delle responsabilità di ciascuno.
5. Le operazioni commerciali non dovranno iniziare prima della sottoscrizione ed attuazione della Dichiarazione di Sicurezza;
6. Nel caso di frequente interfaccia tra lo stesso impianto portuale e la stessa nave sarà prevedibile, a livello di sicurezza 1 e 2, concordare una "Dichiarazione di Sicurezza continua", a condizione che:
- a) la DOS sia relativa ad un solo specifico livello di Security;
 - b) l'effettivo periodo di validità non ecceda 90 (novanta) giorni a livello 1 e 30 (trenta) giorni a livello 2;
7. Una nuova Dichiarazione di Sicurezza dovrà essere redatta qualora il livello di Security dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.

Articolo 4— Incidente di Security-

Nel caso in cui si verifichi un incidente di security o vi siano attività o notizie tali da far fondatamente temere l'avverarsi di una minaccia alla sicurezza della nave o della struttura portuale, tutte le operazioni di interfaccia dovranno essere immediatamente sospese e di ciò si dovrà, sotto la diretta responsabilità del PFSO, dare notizia all'Autorità Marittima tramite i contatti indicati sulla DOS. L'Autorità Marittima provvederà immediatamente ad allertare le preposte strutture di Ordine Pubblico e si coordinerà con queste per la gestione dell'emergenza.

Articolo 5 — Disposizioni finali-

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del

Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito e ferma l'adozione, ove necessario, delle misure di cui ai precedenti articoli.

Cesenatico, li 14 aprile 2006

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto RUS



